



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

COMMISSIONE SUCCESSIONI E DONAZIONI, TRUST

II Convegno – Brescia 30.11.2018

CARATTERISTICHE ED ASPETTI DEL TRUST

Presentazione del convegno

Dott. Enrico Silvestri – Commercialista in Brescia

La fiscalità diretta del trust

Rag. Giovanni Valcarengi – Commercialista in Brescia

La fiscalità indiretta del trust

Prof. Giuseppe Corasaniti – Professore – Università degli Studi di Brescia - Giurisprudenza



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

BRESCIA

COMMISSIONE SUCCESSIONI E DONAZIONI, TRUST

I Convegno – Brescia 21.11.2017

CARATTERISTICHE ED ASPETTI DEL TRUST

Presentazione del Convegno e note introduttive sul Trust.

Dott. Enrico Silvestri – Dottore Commercialista in Brescia

Fonti normative e caratteristiche generali del Trust.

Dr. Giancarlo Camardella – Notaio in Brescia

Trust familiare, trust successorio (passaggio generazionale), trust a tutela di soggetti deboli.

Questi

Segregazione patrimoniale ed aspetti patologici del Trust.

Avv. Marco Avanza – Avvocato in Brescia

Trust di garanzia, trust solutorio, trust come patto parasociale, trust liquidatorio.

Questi



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

LA CONVENZIONE DELL'AJA ...

Con la ratifica della **Convenzione dell'Aja** del 1 luglio 1985 resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 364 (entrata in vigore il 01 gennaio 1992) il trust è diventato un istituto che, seppur non disciplinato dal diritto italiano, è da esso riconosciuto.

Conseguentemente lo Stato italiano:

- ❑ Si è impegnato, ex art. 11 della Convenzione, a riconoscere nel proprio ordinamento gli effetti dei trusts che possiedano le caratteristiche enucleate dalla stessa Convenzione;
- ❑ Individua, in conformità a quanto disposto dagli artt. 6-9 della Convenzione, la legge applicabile ai trusts;
- ❑ Avalla i requisiti minimi e le caratteristiche del trust richiesti dalla Convenzione (dagli artt. 2-5)



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

... LA CONVENZIONE DELL'AJA

Nonostante la ratifica della Convenzione, **l'Italia non ha mai provveduto a dettare un'espressa disciplina dell'istituto**, sicché la Convenzione dell'Aja costituisce tuttora la fonte a cui è necessario fare riferimento per reperire indicazioni su requisiti minimi, caratteristiche essenziali, nonché sulla disciplina del trust.



... LA CONVENZIONE DELL'AJA

Art. 2 Ai fini della presente Convenzione, per **trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona**, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee **nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico**.

Il trust presenta le seguenti **caratteristiche**:

- a) i beni del trust costituiscono una **massa distinta** e non fanno parte del **patrimonio del trustee**;
- b) i **beni** del trust sono **intestati a nome** del **trustee** o di un'altra persona per conto del trustee;
- c) il **trustee** è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di **amministrare**, gestire o disporre beni **secondo i termini del trust** e le norme particolari impostegli dalla legge.

Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.



... LA CONVENZIONE DELL'AJA

Art. 11 Un trust **costituito in conformità** alla **legge** specificata al precedente capitolo dovrà essere **riconosciuto come trust**. Tale riconoscimento implica quanto meno che **i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee**, che il **trustee** abbia le **capacità di agire in giudizio** ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica.

Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in particolare:

- a) che i **creditori personali** del **trustee non** possano **sequestrare** i beni del trust;
- b) che i **beni del trust** siano **separati** dal **patrimonio** del **trustee** in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta;
- c) che i **beni del trust non** facciano parte del **regime matrimoniale** o della successione dei beni del trustee;
- d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

BRESCIA

CARATTERISTICHE DEL FONDO DEL TRUST

I beni costituenti il fondo in trust:

- ❑ **non** possono essere **aggrediti** da eventuali **creditori** del **disponente**, perché, a seguito del trasferimento al trustee, non si trovano più nel patrimonio del disponente;
- ❑ **non** possono essere aggrediti dai **creditori personali** del **trustee**, perché non entrano nel suo patrimonio personale;
- ❑ **non** concorrono alla formazione della **massa ereditaria** del trustee in caso di morte del medesimo;
- ❑ **non** rientrano, ad alcun titolo, nel **regime patrimoniale** legale della **famiglia** del **trustee** se si versa nella ipotesi in cui quest'ultimo è coniugato;
- ❑ **non** sono legittimamente **utilizzabili** per **finalità divergenti** rispetto a quelle predeterminate nell'atto istitutivo del trust;
- ❑ **non** possono essere **aggrediti** dai **creditori personali** dei **beneficiari** fino a quando i beni inclusi nel fondo del trust non siano oggetto di attribuzione ai beneficiari stessi da parte del trustee.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

BRESCIA

I SOGGETTI DEL TRUST

